

SDT, Grimaldi vince anche il secondo round, stavolta contro Onorato

Respinta la richiesta di Porto Livorno 2000 di sospendere l'anticipata occupazione, da parte della società riconducibile al rivale, della radice della Darsena Toscana a Livorno



Ennesimo tassello nell'intricatissima battaglia giudiziaria su accosti e piazzali in radice della Darsena Toscana, a Livorno.

In attesa di emettere sentenza, infatti, il TAR di Firenze ha respinto l'istanza di Porto Livorno 2000, società terminalistica livornese recentemente passata sotto il controllo del gruppo Moby, per sospendere il provvedimento con cui l'Autorità di Sistema Portuale labronica lo scorso giugno aveva concesso a SDT – Sintermar Darsena Toscana (joint venture fra TDT, altro terminalista controllato della genovese GIP, e Sintermar, joint venture a sua volta fra il gruppo Neri e la Coifi controllata dal gruppo Grimaldi) l'occupazione degli ambitissimi spazi.

Al centro da più di un anno non solo della contesa fra Grimaldi e il gruppo della famiglia Onorato, ma anche delle iniziative della Procura livornese che portarono all'interdizione del presidente dell'ente Stefano Corsini, nel frattempo, in pendenza di ulteriori passaggi, ritornato alle sue funzioni. Sul fronte amministrativo proprio l'AdSP, prima dello stop a Corsini, era incappata in una sconfitta quando tentò di 'scacciare' SDT. Sicché, continuando a pendere l'istanza della stessa SDT per trasformare l'anticipata occupazione in concessione, il commissario straordinario Pietro Verna ritenne di prorogare a giugno lo status quo.

Per cui, scrive il TAR nell'ordinanza di rigetto, "non emergono elementi di novità rispetto a quanto già deciso (con il provvedimento dello scorso febbraio, ndr)" e "i pregiudizi ulteriori rispetto all'anticipata occupazione lamentati dalla parte ricorrente e asseritamente connessi all'attività svolta dalla controinteressata (presumibile riferimento allo svolgimento di traffico passeggeri oltre che ro-ro, ndr) non sembrano derivare

univocamente dal provvedimento qui impugnato e, comunque, nel bilanciamento fra le opposte situazioni, appare prevalente il danno che subirebbe la controinteressata dalla cessazione dell'attività".

A.M.